ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VINCI E CAPRAIA E LIMITE

Via dei Caduti sul Lavoro n. 2/4 – 50059 VINCI (FI)
Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481
Codice Meccanografico FIIC868003
fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it
www.icvinci.edu.it

Circ. n. 38 del 29 settembre 2026

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI-VINCI
Prot. 0016913 del 29/09/2026
V-4 (Uscita)

A tutto il personale docente
Ai referenti di plesso
Alla Segreteria didattica
Al DSGA

OGGETTO: Procedure per il monitoraggio della frequenza e la segnalazione dei casi di mancato adempimento dell'obbligo di istruzione – a.s. 2026/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	l'art. 34 della Costituzione;
VISTO	l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplina l'obbligo di istruzione;
VISTO	l'art. 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel testo vigente, come modificato dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e da ultimo dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182;
VISTO	l'art. 570-ter del codice penale, relativo all'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori;
CONSIDERATA	la necessità di assicurare un monitoraggio tempestivo e documentato della frequenza degli alunni e di uniformare gli adempimenti del personale;

DISPONE

1. Finalità e ambito di applicazione

La presente disposizione disciplina, per l'anno scolastico 2026/2027, le modalità interne di rilevazione, documentazione e segnalazione delle assenze degli alunni, con particolare riguardo ai soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di istruzione. Le segnalazioni devono essere tempestive e non possono essere rinviate ai soli monitoraggi periodici.

2. Situazioni da rilevare

a) **Mancato avvio della frequenza/evasione**: alunno iscritto che non si presenta dall'inizio delle lezioni o dal giorno assegnato per l'inserimento, senza documentata motivazione.
b) **Frequenza irregolare**: assenze ripetute, discontinue o prolungate, prive di adeguata giustificazione, anche prima del raggiungimento delle soglie previste dalla legge.
c) **Soglia di allerta di cui all'art. 114, comma 4, del D.lgs. 297/1994**: assenza per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.
d) **Elusione dell'obbligo di istruzione**: mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.
e) **Abbandono**: interruzione della frequenza senza formale trasferimento, ritiro nei casi consentiti o comunicazione di assolvimento dell'obbligo mediante altra modalità prevista dall'ordinamento.

Via dei Caduti sul Lavoro n. 2/4 – 50059 VINCI (FI)
Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481
Codice Meccanografico FIIC868003
fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it
www.icvinci.edu.it

f) **Assenze per motivi sanitari**: periodi di malattia, ricovero ospedaliero, day hospital, terapie o convalescenza che determinino un'assenza prolungata o ripetuta, da distinguere dalle assenze prive di giustificazione e da documentare secondo quanto previsto al punto 5.

3. Adempimenti dei docenti

a) I docenti rilevano quotidianamente le assenze nel registro elettronico e verificano la tempestiva giustificazione delle stesse.
b) In presenza di **assenze ripetute o non giustificate**, il docente referente del team della scuola primaria o il coordinatore del consiglio di classe della scuola secondaria contatta tempestivamente la famiglia, utilizzando i recapiti agli atti della scuola, e annota data, mezzo utilizzato ed esito del contatto.
c) La segnalazione è obbligatoria al verificarsi di una delle situazioni indicate al punto 2 o, comunque, quando gli elementi rilevati facciano ragionevolmente presumere un rischio di dispersione o di interruzione della frequenza.
d) Il docente compila integralmente il modulo allegato e lo trasmette, esclusivamente mediante l'account istituzionale, all'indirizzo FIIC83500Q@istruzione.it, indicando nell'oggetto "Segnalazione frequenza alunno/a – CLASSE - PLESSO". Non devono essere utilizzati canali informali o account personali.
e) La segnalazione deve riportare dati verificabili, periodi e numero delle assenze, giustificazioni presenti, tentativi di contatto.
f) Anche i periodi di assenza riconducibili a ricovero, malattia, terapie o convalescenza devono essere segnalati mediante il medesimo modulo, indicando i giorni e le ore effettive di assenza e se la documentazione sanitaria risulti già depositata o in corso di acquisizione.

4. Adempimenti della Segreteria didattica

a) Protocollare senza ritardo la segnalazione e sottoporla al Dirigente scolastico.
b) Verificare i dati anagrafici dell'alunno, i recapiti dei responsabili, l'eventuale documentazione già acquisita e l'assenza di comunicazioni di trasferimento o di assolvimento dell'obbligo con altra modalità prevista dalla legge.
c) Predisporre la comunicazione formale del Dirigente scolastico al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione e registrare le scadenze procedimentali.
d) Conservare nel fascicolo dell'alunno la segnalazione, le comunicazioni, le ricevute di consegna e gli eventuali riscontri, assicurando la tracciabilità dell'intero procedimento.
e) Acquisire direttamente dalla famiglia l'eventuale documentazione sanitaria, protocollandola con accesso riservato e conservandola nel fascicolo dell'alunno. Ai docenti deve essere comunicato esclusivamente quanto necessario per la gestione della frequenza, l'organizzazione didattica e l'eventuale attivazione dei servizi previsti, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

5. Assenze per motivi sanitari, ricovero ospedaliero e istruzione domiciliare

Le assenze riconducibili a malattia, ricovero ospedaliero o in casa di cura, day hospital, terapie prolungate o convalescenza devono essere comunicate tempestivamente alla Segreteria didattica e

documentate mediante idonea certificazione sanitaria attestante il periodo di impedimento alla frequenza. Non deve essere richiesta o diffusa l'indicazione della diagnosi quando non sia strettamente necessaria.

Le assenze per motivi sanitari adeguatamente documentate sono considerate giustificate ai fini della procedura di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 114 del D.lgs. 297/1994. Esse restano, tuttavia, registrate e computate ai fini della validità dell'anno scolastico, ferma restando l'applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti e la valutazione, da parte del Consiglio di classe, della sussistenza di elementi sufficienti per procedere alla valutazione finale.

Qualora, a causa di gravi patologie certificate, sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, il Dirigente scolastico, su richiesta della famiglia e in presenza della certificazione prevista, avvia le verifiche e gli adempimenti necessari per l'eventuale attivazione dell'istruzione domiciliare, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 66/2017 e delle Linee di indirizzo nazionali adottate con D.M. 461/2019. L'attivazione può avvenire anche in assenza di un precedente ricovero ospedaliero.

In caso di ricovero presso una struttura nella quale sia attiva una sezione di scuola in ospedale, i docenti della classe assicurano il necessario raccordo con i docenti ospedalieri, ai fini della continuità del percorso formativo e dell'acquisizione degli elementi utili alla valutazione. Le attività regolarmente documentate svolte nell'ambito della scuola in ospedale o dell'istruzione domiciliare concorrono alla validità dell'anno scolastico secondo la normativa vigente.

Per l'istruzione domiciliare, per l'a.s. 2026/2027, si applicano le specifiche indicazioni operative emanate dall'USP Firenze con Nota prot. n. 11102 del 18 settembre 2026.

6. Comunicazione alla famiglia e segnalazione al Sindaco

Ai sensi dell'art. 114, comma 4, del D.lgs. 297/1994, il Dirigente scolastico comunica formalmente al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione la situazione rilevata e invita alla ripresa immediata della frequenza ovvero alla produzione di idonea documentazione giustificativa.

Qualora l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente scolastico avvisa il Sindaco entro i successivi sette giorni, affinché proceda all'ammonizione prevista dalla legge. Il raggiungimento di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione e deve essere segnalato immediatamente al Dirigente scolastico per i conseguenti adempimenti.

Le ulteriori iniziative, compresa l'eventuale comunicazione della notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p., competono al Sindaco nei casi previsti dall'art. 114, comma 5, del D.lgs. 297/1994. L'art. 570-ter c.p. disciplina le conseguenze penali dell'inosservanza dell'obbligo di istruzione.

Pertanto, si invitano i docenti a segnalare tempestivamente alla Dirigenza le assenze degli alunni che, per frequenza o durata, richiedano particolare attenzione e possano rientrare nelle casistiche

indicate nella presente comunicazione, affinché la Dirigenza possa effettuare le verifiche e intraprendere le azioni di propria competenza in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

7. Assenze programmate di medio o lungo periodo

Le famiglie che intendano sospendere temporaneamente la frequenza per un periodo medio o lungo, anche per soggiorni nel Paese d'origine, devono presentare preventiva comunicazione scritta al Dirigente scolastico, tramite l'indirizzo FIIC868003@istruzione.it oppure mediante consegna alla Segreteria didattica. La comunicazione verbale al docente non è sufficiente.

La comunicazione preventiva non costituisce autorizzazione all'assenza, non determina automaticamente la giustificazione delle assenze e non esclude il computo delle stesse né l'attivazione delle procedure previste dalla legge, qualora ne ricorrano i presupposti.

8. Monitoraggi periodici

Entro il 30 marzo 2027, i docenti coordinatori, in raccordo con i docenti delle classi, effettuano un monitoraggio generale della frequenza e trasmettono alla Segreteria didattica l'elenco delle situazioni che richiedono approfondimento. Resta fermo l'obbligo di segnalazione immediata dei singoli casi, senza attendere la predette scadenza.

9. Scuola dell'infanzia

Per la scuola dell'infanzia, non soggetta all'obbligo di istruzione, i docenti segnalano alla Segreteria didattica le assenze continuative superiori a venti giorni effettivi non adeguatamente documentate, ai fini delle verifiche e degli adempimenti previsti dal vigente Regolamento d'Istituto. Non si applica la procedura di cui all'art. 114 del D.lgs. 297/1994.

10. Riservatezza e disposizioni finali

Tutte le informazioni relative ai minori e alle loro famiglie devono essere trattate esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e del segreto d'ufficio. La presente disposizione ha efficacia per l'a.s. 2026/2027 e sostituisce le precedenti indicazioni interne incompatibili con essa.

Allegato 1: modulo di segnalazione e monitoraggio della frequenza.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Polidori
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni

FRANCESCA POLIDORI
29.09.2026 08:19:38 CEST